



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **ROMA**

SEZIONE **41**

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	RINALDI	GIAN PIERO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PISANI	ISABELLA	Relatore
<input type="checkbox"/>	GRANDE	FELICE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 6873/2017
spedito il 04/05/2017

- avverso INVITO AL PAGAMENTO n° **TARI**
contro:

SEZIONE

N° 41

REG.GENERALE

N° 6873/2017

UDIENZA DEL

22/02/2018 ore 11:30

N°

6269/2018

PRONUNCIATA IL:

22-2-2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21-3-2018

Il Segretario

[Signature]

RAR 68+3/2017

zione tributaria Provinciale
di ROMA
n. 123 - 00184 ROMA

Proponeva il ricorso il contribuente avverso l'invito al pagamento per Ta.Ri per l'anno di imposta 2015.

Il ricorrente eccepiva che fin dal 2012 con telefonate e lettere di diffida, corredate da documentazione fotografica, faceva presente all' di subire un grave disservizio sia per la mancata raccolta della immondizia da parte dell' sia per la posizione in cui erano stati collocati i cassonetti nelle immediate vicinanze della propria abitazione e in dettaglio davanti alla propria finestra, creando una inevitabile situazione di carenza igienico ambientale.

Il ricorrente allegava al ricorso cospicua documentazione fotografica attestante il livello di degrado della zona antistante la propria abitazione.

Chiedeva quindi la riduzione del 50% dell'importo dovuto.

L' non si è costituita in giudizio.

La Commissione esaminati gli atti e la documentazione allegata ritiene di accogliere il ricorso.

Dalla documentazione allegata risulta evidente che il ricorrente ha ricevuto un servizio di smaltimento rifiuti del tutto non idoneo e irregolare. Tale disservizio consente la previsione di una riduzione della tariffa dovuta al 50% come richiesto dallo stesso ricorrente.

Pertanto la Commissione dichiara di accogliere il ricorso riducendo l'importo dovuto del 50%. Sussistono idonei motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso riducendo del 50% l'importo dovuto.
Spese compensate.

Roma 22 febbraio 2018.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE